



COMUNE DI BRONTE
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 Del 30-07-2018

Oggetto: Individuazione del comune di Bronte quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Pedara, Bronte, Scordia, Trecastagni, San Pietro Clarenza e Santa Maria di Licodia, per la gestione di appalti in forma associata ai sensi dell'art.30 del D.lgs.267/2000 e del combinato dispositivo degli artt.3,comma1, lett.I) e del D.lgs.50/2016. Approvazione Schema di Convenzione.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10:35 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Bronte.

Alla sessione Ordinaria di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MELI VINCENZA	A	PRESTIANNI ANGELICA	A
CATANIA FRANCO	A	MESSINA GAETANO	P
CASTIGLIONE MASSIMO GIUSEPPE	P	DI MULO GIUSEPPE	P
CALAMUCCI SALVATORE	A	CATANIA ANGELICA	P
PAGANO GIUSEPPA	A	DI FRANCESCO ERNESTO	P
LUCA SALVATORE	P	GALATI PIZZOLANTE ANTONINO	P
DE LUCA MARIA	P	LEANZA ANTONIO	P
FRANCO VALERIA	P	PETRONACI ANTONIO GIOVANNI DOMENICO	P
CASTIGLIONE CARLO MARIA	A	LIUZZO SCORPO ROSARIO	P
LONGHITANO SAMANTA	A	SAVOCA AUSILIA	P

Presenti n. 13 Assenti n. 7.

Presiede GALATI PIZZOLANTE ANTONINO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI BRONTE

Il Presidente introduce il punto 3 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Individuazione del Comune di Bronte quale Comune capofila della CUC tra i Comuni di Pedara, Bronte, Scordia, Trecastagni, San Pietro Clarenza e S. Maria di Licodia per la gestione di appalti in forma associata ai sensi dell'art.30 dl 267 del 2000 e del combinato dispositivo degli artt 3 comma 1 lett I e del dl n.50/2016; approvazione schema di convenzione".

Viene data lettura della proposta di deliberazione segnata in oggetto

Alle 10,56 entra in aula il Consigliere Longhitano (Consiglieri presenti 14).

Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione M.

Il Consigliere Castiglione M.: "Questo intervento vuole essere anche una dichiarazione di voto perché per noi non c'è nulla da discutere su questo in quanto ci trova favorevoli, ci trovava sfavorevoli quando questa benedetta è stata portata, Bronte era un fiore all'occhiello ed era quasi stato fatto passare per un paese di seconda categoria, quando in realtà non lo è e non lo è mai stato. Quindi, questa vuole essere una dichiarazione di voto positiva perché è giusto che Bronte sia capofila perché ne ha tutti i diritti ed anche le competenze."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Petronaci

Il Consigliere Petronaci: "In Commissione è stata vagliata questa proposta di delibera del 26 luglio 2018. *Viene data lettura del verbale di Commissione. Viene data lettura del parere favorevole della Commissione.*

Il Presidente dà la parola al Consigliere Franco

Il Consigliere Franco: "Il tempo è galantuomo, mi spiace che non sia presente in Sindaco perché ricordo che nel Consiglio Comunale durante il quale si è discusso della CUC, ai tempi fu un Consiglio Comunale abbastanza pesante. Mi fa piacere che ora anche la maggioranza sia d'accordo a riprenderci in mano quello che era nostro, anche perché sono passati due anni, ed anche gli uffici mostravano un certo disagio perché non avevano la possibilità di agire immediatamente, cosa che invece adesso sarà fattibile anche perché il nostro Comune rispetto al Comune di Pedara è un Comune molto più grosso, un Comune che è sempre stato in grado di gestire determinati appalti. Quindi, il tempo è galantuomo ed io non posso che essere d'accordo a far tornare il Comune di Bronte come Comune capofila, a farlo diventare perché non era mai stato Comune capofila. Speriamo che questa volta resti tale. Di questo sicuramente un plauso va all'ing. Messina, nonché Assessore e Vice Sindaco, che sicuramente avrà spinto per far tornare sui propri passi l'Amministrazione che ai tempi aveva fatto una scelta scellerata."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Di Mulo

Il Consigliere Di Mulo: "Nel ribadire il nostro voto favorevole come gruppo dei centristi, insieme alla collega Catania, voglio precisare in merito alla CUC, che noi già l'ultima volta l'abbiamo votata favorevolmente, che non ci sono bacchette magiche, anche perché, per una questione di precisazione, l'Amministrazione comunale aveva detto che la CUC ed il Comune capofila Pedara, in quel momento era stato segnalato Pedara solo ed esclusivamente perché c'erano dei progetti in corso che doveva seguire il Comune in merito alla situazione. (voce fuori microfono) Questo è scritto a verbale., non me



COMUNE DI BRONTE

lo puoi smentire..., però siccome io ho votato favorevolmente due anni e mezzo addietro per quanto riguarda la CUC con Comune capofila Pedara, ma l'Amministrazione aveva dato le giustificazioni in merito. Oggi è ritornato, ma penso che già era nell'aria che questa cosa doveva essere fatta. Un plauso va sicuramente all'Amministrazione comunale ed all'ing. Messina per avere sollecitato che la CUC tornasse a Bronte. Quindi, non possiamo che ritenerci soddisfatti.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere De Luca

Il Consigliere De Luca: “Certamente siamo favorevoli a questa convenzione. Questa provvisorietà è durata abbastanza, più di due anni. Quando allora c'è stata la discussione sulla CUC si parlava di una cosa provvisoria e quindi doveva durare molto meno. Ora siamo contenti che sia tornata Bronte anche perché sicuramente ci sarà un risparmio di energie e tempo per i nostri dipendenti, ma soprattutto per il nostro ingegnere capo; risparmio di risorse perché uno si deve spostare da Bronte per andare a Pedara..., e nello stesso tempo già a suo tempo c'erano abbastanza progetti e bandi di gara da fare..., e non va bene viaggiare in continuazione a Pedara per un Comune come il nostro. Ecco perché siamo d'accordo..., facciamo risparmiare un po' di energie ai nostri dipendenti ed hanno le competenze che sicuramente hanno espresso nella CUC di Pedara.”


Esce il Consigliere Luca (Consiglieri presenti 13).

Il Presidente dà la parola al Consigliere Leanza

Il Consigliere Leanza: “Mi fa piacere che il Consigliere Di Mulo parla a nome dell'Amministrazione difendendo l'operato..., un operato che secondo me è stato totalmente sbagliato due anni fa. Abbiamo avuto 5 ore di Consiglio Comunale ed anche chi è seduto ora in Amministrazione si è battuto in quella direzione..., perché poi a conti fatti abbiamo visto tutti i disagi che ci sono stati per il Comune, per gli uffici. Il Comune ritorna finalmente baricentro per la sua rilevanza, per la sua struttura. Quindi, anche dal verbale di Commissione..., se si vede..., c'è un mea culpa di quello che è stato fatto..., si doveva dire che..., ricordo bene che allora si disse che doveva essere a fine ottobre di quell'anno, ma così non è stato, è durato due anni. Quindi, abbiamo perso due anni. È stato fatto un errore a cui oggi si dà rimedio e possiamo sancire che oggi Bronte non è più succursale di Pedara e ritorna ad avere il proprio ruolo.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Longhitano

Il Consigliere Longhitano: “Ovviamente noi siamo assolutamente favorevoli però io devo fare delle precisazioni perché due anni fa, quando Bronte ha aderito ad una CUC già esistente, ovviamente si è dovuta adeguare ad un sistema che già esisteva, aveva degli equilibri..., e pertanto entrando all'interno di una CUC già collaudata siamo entrati in punta di piedi e non potevamo sbattere i pugni in quel momento e dire “noi vogliamo essere il Comune capofila”. De resto in questi due anni al Comune di Bronte nella gestione di questi appalti pare non sia mancato nulla. Pertanto non rileviamo questi eccessivi disagi di cui si parla. Il Comune di Bronte ha espletato le proprie gare, come di dovere, e pertanto riteniamo che non sia mancato nulla a questo Comune. Ovviamente io voglio fare una ulteriore precisazione perché si parla di ritorno della CUC a Bronte... (voce fuori microfono) numerosi



COMUNE DI BRONTE

Consiglieri hanno detto che finalmente la CUC ritorna a Bronte...; è bene sottolineare, soprattutto ai cittadini, che la CUC a Bronte non c'è mai stata, Bronte non è mai stata capofila e quindi grazie a questa Amministrazione diamo il giusto prestigio a Bronte..., perché la CUC non ritorna ma per la prima volta Bronte diventa Comune capofila di una CUC. Noi ovviamente siamo favorevoli perché è una operazione conveniente dal punto di vista tecnico, ma anche per il grande prestigio che questa Amministrazione sta dando al nostro Comune.”

Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, Consigliere Messina

Il Vice Sindaco: “Io oggi ho sentito troppi complimenti..., troppe persone che facevano il mio nome. Io non voglio prendermi nessun merito perché quello che stiamo per votare è una decisione unanime dell'Amministrazione. Quindi, al momento sarebbe ingeneroso verso i colleghi qui presenti, e verso l'Amministrazione, dire che è un merito mio. È chiaro che abbiamo lavorato nel senso di valorizzare le competenze del nostro Comune che sono, per curriculum, per entità di gare svolte nell'ultimo ventennio, sono di altissimo profilo. È chiaro che con quello che stiamo facendo, l'ing. Caudullo lo sa, ci stiamo assumendo anche un onere importante in ordine di carico di lavoro. Però siamo certi che l'ufficio saprà fare fronte a tutte le esigenze anche in virtù di quello che ci apprestiamo a dovere affrontare, con tutti i bandi di gara dei finanziamenti che abbiamo ricevuto. Quindi, l'attenzione da prestare è ancora maggiore. Io non vorrei tornare indietro perché dobbiamo guardare avanti..., e guardare avanti significa anche proporre, correggere..., cercare di migliorare. Ora, se si è giunti a questa determinazione, anche per un normale avvicendamento di quella CUC..., è vero che allora si propose di costituirne anche un'altra..., un'altra tipologia di aggregazione, però adesso è inutile parlare del passato, lo dice chi ha alimentato le più accese discussioni di allora. Adesso, con il senso dell'amministratore, perché di questo oggi mi occupo, bisogna andare avanti e cercare di..., nel rispetto dell'attuale normativa che forse nessuno ha ricordato, anzi il Consigliere Petronaci forse ha citato che in questi due anni sono intercorsi due nuove versioni del codice dei contratti, che nella fattispecie non cambiano granché, però allo stato se non vengono modificate le condizioni, la necessità della CUC per stipulare i contratti di beni e servizi per lavori superiori a 40 mila e fino a 2 milioni di euro, è obbligatoria. Quindi, questa necessità di fare parte di una CUC fino a quando lo Stato vedrà come soluzione della razionalizzazione delle spese questa fattispecie, noi dobbiamo fare parte di una CUC. Io, auguro buon lavoro agli uffici che si dovranno rimboccare le maniche, da adesso con maggiore responsabilità..., è anche vero che abbiamo sempre seguito in questi due anni tutte le gare di competenza del Comune, l'ing. Caudullo e i suoi validi collaboratori lo sanno perché hanno dovuto, come è giusto che sia, così come ogni Comune per i quali si bandirà una gara, deve mettere a disposizione del personale. Ovviamente come gruppo del PD non posso che essere d'accordo, ma è una evoluzione di quello che era successo ed è giusto che venga vista come una cosa positiva, senza dietrologia..., e lo dice uno che avrebbe tratto molto beneficio facendo dietrologia.”

Il Presidente dà la parola all'Assessore Di Francesco



COMUNE DI BRONTE

L'Assessore Di Francesco: "Solo per ricordare che allora è stata una scelta indifferibile e necessaria perché se ricordate il momento storico di allora non c'erano altre alternative. Ancora si parlava della disponibilità di altri Comuni e quindi avevamo la necessità allora di fare quella delibera. Chiaramente a distanza di due anni tutto è cambiato..., si vedono i frutti di un lavoro lungo in quanto adesso noi ci troviamo sicuramente ad espletare delle gare importanti, frutto di finanziamenti, frutto di tanti progetti che nel frattempo sono stati portati avanti. Quindi, è un'evoluzione naturale e necessaria. Adesso c'è la disponibilità anche di altri Comuni e quindi possiamo affrontare questa delibera con il Comune di Bronte capofila. È cambiato il momento storico..., solo per dire che allora non è stata una scelta sbagliata..., era una scelta necessaria e non indifferibile."

Il Presidente: "passiamo alla votazione."

Presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali (Castiglione M., De Luca, Franco, Longhitano, Messina, Di Mulo, Catania A., Di Francesco, Galati, Leanza, Petronaci, Liuzzo, Savoca), assenti 7.

Il Presidente pone in votazione l'allegata proposta di deliberazione consiliare

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione consiliare relativa al presente punto all'o.d.g.

**Con n.13 voti Favorevoli all'unanimità
resi per alzata di mano**

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione consiliare, relativa al presente punto all'O.d.G.


successivamente

II CONSIGLIO COMUNALE

**Con n. 13 voti favorevoli all'unanimità
resi per alzata di mano**

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



COMUNE DI BRONTE

Ufficio: V AREA - LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL 26-07-2018

Oggetto: Individuazione del comune di Bronte quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Pedara, Bronte, Scordia, Trecastagni, San Pietro Clarenza e Santa Maria di Licodia, per la gestione di appalti in forma associata ai sensi dell'art.30 del D.lgs.267/2000 e del combinato dispositivo degli artt.3, comma 1, lett. I) e del D.lgs.50/2016. Approvazione Schema di Convenzione.

Data

28/07/2018


Il Capd Area Proponente



IL CAPO AREA TECNICA,
TECNICO DI CATEGORIA PROFESSIONISTICA
Dot. Ing. Salvatore Caudullo

Data

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 26-07-2018




Il Dirigente del servizio
Caudullo Salvatore

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' contabile**
esprime parere : **FAVOREVOLE**

Data: 26-04-2018

Il Dirigente del servizio
BENVEGNA BIAGIA



COMUNE DI BRONTE

PREMESSO CHE:

- il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e succ. modif. - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"- in combinato disposto con l'art. 23-ter del D.L. n.24/06/2014, 90 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114 e s.m.i., aveva assoggettato in un primo momento i Comuni non capoluogo di Provincia all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione delle procedure di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori per importi da porre a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00, fatte salve le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- in assolvimento del superiore obbligo normativo veniva costituita la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Trecastagni, Santa Maria di Licodia, San Pietro Carenza e Pedara con quest'ultimo individuato quale comune capofila, a cui aderivano successivamente i comuni di Bronte e Scordia e veniva sottoscritto il relativo accordo convenzionale;
- all'esito della conferenza dei sindaci della CUC di Pedara, del 20 luglio 2018, si stabiliva di costituire il Comune di Bronte quale nuovo comune Capofila della già costituita C.U.C. tra i comuni di Pedara, Bronte, Scordia, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza e Trecastagni;

CONSIDERATO CHE:

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n.50 che in particolare all'art. 217, comma 1, lettere e) e qq) ha abrogato il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del d.l. 24/06/2014, n. 90 convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, fatto salve le norme transitorie previste dall' art. 216 del medesimo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il 20/05/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive del precedente D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
- le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori, forniture e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs. 19/05/2017, n. 56 che, in particolare, al 1° e 2° comma, differenzia rispetto la previgente normativa, la soglia di importo oltre la quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di centralizzazione degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, fermi restando confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci ordini e garanzie, mediante la costituzione di un ufficio comune e individuando un ente capofila;

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" che, tra le altre cose, modifica la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di confermare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento, l'accordo convenzionale già sottoscritto per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, approvando lo schema dell'atto convenzionale all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale aggiornato rispetto alla precedente convenzione e alla normativa sopravvenute;



COMUNE DI BRONTE

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO l'OO.EE.LL. della Regione siciliana;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse di cui alla presente deliberazione, sono parte integrante e sostanziale della stessa e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
2. Di voler individuare il Comune di Bronte quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza (CUC) già costituita tra i comuni di Pedara, Bronte, Trecastagni, Scordia, Santa Maria di Licodia e San Pietro Clarenza, mediante accordo con gli altri enti ai sensi del citato art. 30 del TUEL 267/2000, per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. i) e 37 del D. Lgs. 50/2016;
3. Di confermare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento, l'accordo convenzionale già sottoscritto per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale aggiornato rispetto alla precedente convenzione e alla normativa sopravvenuta;
4. Di autorizzare il Sindaco di questo Comune a sottoscrivere la convenzione in parola;
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli atti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
6. Di Dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'Ente,
7. Di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Via A. Spedalieri n. 40 - 95034 Bronte - CF:00291400877 -
Internet www.Comune.Bronte.ct.it - P.E.C.: protocollo.generale@brontepec.e-ctna.it

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PEDARA, TRECASTAGNI, SANTA MARIA DI LICODIA, S. PIETRO CLARENZA, CAMPOROTONDO ETNEO, BRONTE E SCORDIA FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemila.....il giornodel mese di..... in
..... Via, presso la sede.....del Co-
mune di.....
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice
fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore
sig. _____, nato _____ a _____ il _____ il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice
fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore
sig. _____, nato _____ a _____ il _____ il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice
fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore
sig. _____, nato _____ a _____ il _____ il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice
fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore
sig. _____, nato _____ a _____ il _____ il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice
fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore
sig. _____, nato _____ a _____ il _____ il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato _____ a _____ il _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

PREMESSO CHE:

- il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"- in combinato disposto con l'art. 23-ter del D.L. n. 24/06/2014, 90 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114 e s.m.i., aveva assoggettato in un primo momento i Comuni non capoluogo di Provincia all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione delle procedure di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori per importi da porre a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00, fatte salve le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- in assolvimento del superiore obbligo normativo veniva costituita la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Trecastagni, Santa Maria di Licodia, San Pietro Carenza e Pedara con quest'ultimo individuato quale comune capofila, a cui aderivano successivamente i comuni di Bronte e Scordia e veniva sottoscritto il relativo accordo convenzionale;
- all'esito della conferenza dei sindaci della CUC di Pedara, del 20 luglio 2018, si stabiliva di costituire il Comune di Bronte quale nuovo comune Capofila della già costituita C.U.C. tra i comuni di Pedara, Bronte, Scordia, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza e Trecastagni;

CONSIDERATO CHE:

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che in particolare all'art. 217, comma 1, lettere e) e qq) ha abrogato il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del d.l. 24/06/2014, n. 90 convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, fatto salve le norme transitorie previste dall' art. 216 del medesimo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
 - il 20/05/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive del precedente D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
 - le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori, forniture e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs. 19/05/2017, n. 56 che, in particolare, al 1° e 2° comma, differenzia rispetto la previgente normativa, la soglia di importo oltre la quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di centralizzazione degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, fermi restando confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
 - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci ordini e garanzie, mediante la costituzione di un ufficio comune e individuando un ente capofila;
- VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" che, tra le altre cose, modifica la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di _____ e di _____, hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza con comune capofila Bronte, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

Con la presente convenzione i Comuni di PEDARA, TRECASTAGNI, SANTA MARIA DI LICODIA, S. PIETRO CLARENZA, CAMPOROTONDO ETNEO, BRONTE E PEDARA tra gli stessi costituita, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono CONFERMARE la costituzione della Centrale di Committenza, di cui alla convenzione sottoscritta in data _____ che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. Più precisamente, il presente accordo disciplina i rapporti tra i Comuni convenzionati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento di un ufficio unico di gara nella forma della centrale unica di committenza ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capo convenzione è individuato nel Comune di Bronte.

Il Comune capo convenzione è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 3 - Gestione

L'organizzazione della gestione è affidata a:

- Conferenza dei Sindaci.
- Responsabile della Centrale di Committenza.
- Atti di competenza dei Comuni facenti parte della Convenzione.
-

Art. 4 - Responsabile della Centrale di Committenza

Il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, è nominato dal Sindaco del Comune capo - convenzione e coinciderà con un Responsabile di Settore /Area - RO di uno dei Comuni partecipanti alla Convenzione.

Al Responsabile competono tutti i compiti di cui alla presente Convenzione che impegnano le Amministrazioni verso l'esterno, tra cui: -la gestione Finanziaria e amministrativa legata alla gara, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane necessarie, delle risorse strumentali e di controllo con annessa responsabilità; -poteri di firma degli atti, programmazione delle attività concernenti l'appalto; -rispetto dei tempi; -diritto di accesso a tutti i documenti e agli atti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni; - presidenza delle gare, fatta salva la possibilità di nominare un Responsabile di Settore/Area - Titolare di RO. di uno degli altri Comuni convenzionati; -nomina commissione di gara; -nomina degli eventuali esperti esterni; -conseguimento dei risultati.

Inoltre, il Responsabile della Centrale di Committenza dovrà: • Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;» Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;» Relazionare periodicamente ai sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;» Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;» Svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli.

Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la

gestione nell'ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all'ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.

Art. 5 – Personale

La Centrale di Committenza utilizzerà, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, risorse umane già in servizio presso i Comuni aderenti alla convenzione che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano, di norma, personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.

Art. 6 - Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza cura la gestione delle procedure di gara che, in base a disposizioni di legge devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata, e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b. definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c. collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di gara;
- d. redazione ed approvazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito, sulla base, ove necessari, del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
- e. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f. definizione, in raccordo con l'Ente convenzionato, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non sia di competenza dell'UREGA. In particolare, ove non si rientri nella competenza dell'Urega, la Commissione di gara sarà composta da tre componenti compreso il Presidente, oltre al segretario verbalizzante. La funzione di Presidente sarà svolta dal Responsabile della Centrale Unica che garantirà il regolare svolgimento dei lavori, fatta salva la possibilità da parte del Responsabile C.U.C. di nominare Presidente un Responsabile di Settore/Area – Titolare di P.O. di uno degli altri Comuni convenzionati, mentre i due componenti ed il segretario verbalizzante verranno scelti tra le PP.OO. ed i responsabili di procedimento dei Comuni convenzionati;
- h. gestione di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura di gara sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Sedgio di gara o la Commissione giudicatrice;
- i. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- l. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- m. trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare.

Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 7 -Attività di competenza dell'Ente convenzionato

Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (individuazione del responsabile unico del procedimento, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:

- a. la individuazione del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 31 D. Lgs n. 50/2016;
- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture completi di tutte le indicazioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
- e. l'adozione della determina a contrarre;
- f. la collaborazione per la stesura degli atti di gara;
- g. la scelta della modalità di gara;
- h. la proposta degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
- i. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
- l. conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base al d.lgs. 50/2016 e succ. m. e i. mediante intervento del responsabile del procedimento con utilizzo del sistema AVCP e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- m. la stipula del contratto d'appalto;
- n. l'affidamento della direzione lavori, contabilità, collaudo, ecc.;
- o. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- p. le comunicazioni obbligatorie ex d.lgs. 50/2016 e succ. m. e i.;
- q. il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, i specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;
- r. ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della centrale di Committenza;
- s. procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per AVCP/ANAC;

L'ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad esperti esterni da inserirsi nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri, potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Nel caso dell'art. 5 comma 2 della presente Convenzione, le professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti, saranno scelte, previo accordo con l'Ente convenzionato, dal responsabile C.U.C. con oneri a totale carico del comune cui la fornitura, il servizio o il lavoro si riferisce.

Art. 8 Regole di organizzazione e funzionamento

La Centrale unica di committenza opera, di norma, attraverso l'Ufficio Unico a tal fine costituito presso l'Ente capo convenzione, dispone la protocollazione di tutti gli atti e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

La centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.

Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi del Pari. 30, comma 3 del tuel, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzati-

va della C.U.C. è approvata con deliberazione della Giunta del comune capo convenzione, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile del procedimento di gara, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.

Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile del procedimento di gara è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al molo ed alla funzione che esercita così come previste dalla L. n.241/90.

Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, o al minore importo indicato nei regolamenti degli enti aderenti, sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento già nominato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i, al quale, se incardinato nella centrale unica di committenza, verranno altresì conferite dal responsabile della centrale stessa le funzioni di responsabile del procedimento di gara, ai sensi della L. n. 241/90 ivi compreso l'atto di affidamento all'operatore economico individuato secondo la procedura di riferimento.

Ogni dipendente addetto all'ufficio comune dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa nominata dal Sindaco del Comune Capo fila. In particolare, il Responsabile della Centrale di committenza esercita nei riguardi dei dipendenti le necessarie funzioni di direzione e coordinamento ai fini del corretto espletamento della procedura di gara. Il potere disciplinare viene esercitato dall'ente di appartenenza su segnalazione del Responsabile della C.U.C.

La retribuzione, fondamentale ed accessoria, di ciascuno dei dipendenti addetti all'ufficio comune viene erogata dal comune titolare del rapporto organico.

Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:

- la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVR1 ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n 102/2009 di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
- eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
- il nominativo R.U.P., telefono, fax, e.mail se diversa da PEC del Comune;
- l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi del Codice dei Contratti spettante all'ufficio di supporto al RUP - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
- l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;
- la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura ne-

goziata, ovvero la delega alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell'AVCP/ANAC;

ia
La C.U.C. ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza la chiarezza della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P. dalla ricezione della richiesta, di indizione della gara, la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

La Centrale unica di Committenza consegna all'Ente convenzionato gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

La C.U.C. effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R U P del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.

Le pubblicazioni previste per finalità di trasparenza dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi o futuri, o da altre norme regionali ovvero previste dal Programma triennale della trasparenza ed integrità sono effettuate da ciascun comune per gli appalti di competenza; nel caso di affidamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente convenzione, tali forme di pubblicità sono assolte da entrambi i comuni.

Art. 9 - Ripartizione degli oneri finanziari

I comuni convenzionati si impegnano a rimborsare all'Ente capo-convenzione i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, c a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

- "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
- "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della centrale unica di committenza, ivi compresi quelli per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per la formazione del personale addetto, spese di cancelleria, telefono, fax, energia elettrica e beni di consumo, oltre che per il premio assicurativo per la stipulazione di una appendice della polizza di responsabilità patrimoniale RC Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività della C.U.C.

I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i comuni interessati in misura proporzionale agli importi posti a base di gara.

I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei seguenti parametri:

- a) un terzo (1/3) in base al numero degli abitanti (quota fissa);
- b) due terzi (2/3) in proporzione al numero delle procedure attivate per conto di ciascun comune e agli importi a base di gara (quota variabile).

La quota fissa viene versata al comune capofila in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari a quella rendicontata nell'anno precedente; la quota variabile viene versata al comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto predisposto dal comune capofila ed approvato dalla Conferenza dei sindaci. In sede di versamento della quota variabile si provvederà ad effettuare eventuali conguagli relativi alla quota fissa anticipata.

In sede di prima applicazione la quota fissa verrà determinata forfettariamente e salvo conguaglio dalla Conferenza dei Sindaci nella prima riunione successiva all'insediamento.

Art. 10 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti.

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, vi partecipa il Responsabile della C.U.C. ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi.

Essa è validamente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei comuni aderenti e, in caso di disaccordo, decide in base alla volontà della maggioranza dei rappresentanti dei comuni presenti prevalendo, in caso di parità, il voto espresso dal rappresentante del Comune capo convenzione. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

La Conferenza può essere integrata dai funzionari comunali dei Comuni convenzionali il cui apporto tecnico sia ritenuto necessario dal Sindaco del Comune capo-convenzione in relazione al motivo della convocazione.

Art. 11 – Durata, scioglimento, recesso

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.

Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

E demandata alla Conferenza dei Sindaci, la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente accordo convenzionale.

La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati, in tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.

Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 12 - Ulteriori adesioni

L'eventuale istanza di adesione alla presente convenzione da parte di altri Enti dovrà essere indirizzata al Sindaco del comune capo convenzione. La convenzione con il nuovo Ente avrà durata pari a quella residua della convenzione originariamente sottoscritta.

Art. 13 – Controversie e Contenzioso

La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR della Sicilia.

In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi di contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

Art. 14 - Norme Finali e Transitorie

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento automatico alle norme di legge tempo per tempo vigente e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda alle intese raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.

Art. 15 Registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

h



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

GALATI PIZZOLANTE ANTONINO

IL SEGRETARIO GENERALE

BARTORILLA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 09.08.2018 al 24.08.2018 senza opposizioni o reclami.

Bronte li,

IL CAPO DELLA I AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il 30-07-2018:

- [S] Perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2 - L.R. n. 44/91);
[] Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. 44/91)

Bronte li, 30.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.